

DECIDE

1. di sanzionare la A.S.D. LITTLE ROSY con la perdita degli incontri della 1°, 2° e 3° giornata del girone B del concentramento regionale serie C femminile, da disputarsi rispettivamente contro ASD. CATTOLICA T.T., C.S.R.C. CAPRI E A.S.D. T.T. MESSINA con il punteggio più sfavorevole, in relazione alla formula di svolgimento;
2. di infliggere alla A.S.D. LITTLE ROSY la penalizzazione di tre punti in classifica;
3. di infliggere alla A.S.D. LITTLE ROSY ammenda di importo equivalente alla tassa di iscrizione al campionato pari ad euro 100,00
4. di sanzionare la ASD LITTLE DANY con la perdita degli incontri della 1°, 2° e 3° giornata del girone A del concentramento regionale serie C femminile, da disputarsi rispettivamente contro ASD.T.T. S. DOMENICO, A.S.D. SUNERGHEO, A.P.D. T.T. NETTUNO, con il punteggio più sfavorevole, in relazione alla formula di svolgimento;
5. di sanzionare la A.S.D. DANY T.T. con la perdita degli incontri della 1°, 2° e 3° giornata del girone B del concentramento regionale serie C femminile, da disputarsi rispettivamente contro ASD. ALBATROS ETNA, A.S.D. CATTOLICA T.T., C.S.R.S. CAPRI, con il punteggio più sfavorevole, in relazione alla formula di svolgimento.
6. di recuperare i rimanenti sei incontri delle giornate 1°, 2° e 3° del girone A e i rimanenti tre incontri delle giornate 1°, 2° e 3° del girone B, secondo il calendario che verrà rideterminato dagli organi a ciò preposti presso il Comitato Regionale della Fitet;

MANDA

A Comitato Regionale della Fitet. in persona degli organi a ciò preposti, di:

- A) rideterminare le classifiche dei gironi A e B dei concentramenti regionali del campionato femminile di serie C, come modificate dal presente provvedimento;
- B) rideterminare il calendario dei menzionati gironi, disponendo il recupero delle nove gare da disputarsi in relazione alle 1°, 2° e 3° giornata dei gironi A e B sopra indicati.

Avverso la presente decisione è ammesso ricorso alla Commissione di Appello Federale nel termine di giorni 10 dal ricevimento della presente, ai sensi degli artt. 29,31 e 36 del Regolamento di Giustizia Federale.

IL GIUDICE UNICO REGIONALE
AVV. SERGIO BELLAFIGLIO